



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANGELO ROTH - PIAZZA SULIS
ALGHERO**



I.T.I. S5TF01901P
Via Degli Orti 91 - 079 986198



I.T.C.G.T.
Via S. Diez 9 - 079 951627



I.P.S.A.R.
Piazza Sulis - 079 981745



I.P.I.A.
Via Luigi IX - 079 951106

C.F. 80004310902 - C.M. SSIS019006 - www.istituto-roth.edu.it - ssis019006@istruzione.it - ssis019006@pec.istruzione.it - Tel. 079 951627

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2024-2025

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 3 gennaio 2025

| | | |
|--|-----------|----|
| Sommario | | |
| PREMESSA | 4 | |
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | 5 | |
| Art.1.1 | | 5 |
| Art. 1.2 | | 5 |
| Art. 1.3 | | 5 |
| Art. 1.4 | | 6 |
| TITOLO II Gli Organi Collegiali | 6 | |
| Art 2.1 Il Consiglio di classe | | 6 |
| Art. 2.2 Il Consiglio di Istituto | | 7 |
| Art 2.3 Il Comitato studentesco | | 8 |
| Art 2.4 Il Comitato dei genitori | | 8 |
| Art 2.5 L' Assemblea di classe | | 8 |
| Art 2.6 L' Assemblea degli studenti | | 9 |
| Art 2.7 L' Organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni | | 9 |
| TITOLO III Diritti e Doveri | 10 | |
| Art. 3.1 | | 10 |
| Art. 3.2 | | 10 |
| Art.3.3 | | 10 |
| Art. 3.4 | | 10 |
| Art.3.5 | | 11 |
| Art.3.6 | | 11 |
| Art. 3.7 | | 11 |
| TITOLO IV Norme che regolano la vita scolastica | 12 | |
| Art 4.1 Orario generale delle lezioni | | 12 |
| Art. 4.2 Variazioni di orario in ingresso/ uscita | | 12 |
| Art 4.3 Ritardi in ingresso | | 13 |
| Art 4.4 Uscite anticipate | | 14 |
| Art 4.5 Permessi permanenti | | 15 |
| Art 4.6 Esonero dall'insegnamento della Religione cattolica | | 15 |
| Art 4.7 Assenze, | | 15 |
| Art 4.8. Derghe alle assenze | | 16 |
| Art 4.9 Giustificazioni assenze | | 17 |
| Art 4.10 Il Registro elettronico | | 17 |
| Art. 4.11 Ricreazione | | 17 |

| | |
|--|-----------|
| Art 4.12 Uso dei servizi igienici | 18 |
| Art 4.13 Uscite dall'aula | 18 |
| Art. 4.14 Dress code | 18 |
| Art 4.15 Regole di comportamento durante le lezioni | 18 |
| Art 4.16 Vigilanza sugli alunni | 19 |
| Art 4.17 Accesso agli uffici di Presidenza e Vicepresidenza e Segreteria | 20 |
| Art 4.18 Accesso degli estranei nei locali scolastici | 20 |
| Art 4.19 Accesso dei genitori nei locali scolastici | 20 |
| Art 4.20 Divieto di uso del cellulare | 20 |
| Art 4.21 Divieto di fumo e sostanze illegali | 20 |
| Art 4.22 Furti, smarrimenti e danneggiamenti | 21 |
| Art 4.23 Affissioni e volantinaggio | 21 |
| Art 4.24 Utilizzo del parcheggio | 21 |
| Art 4.25 Sicurezza | 22 |
| Art 4.26 Privacy | 22 |
| TITOLO V Provvedimenti disciplinari | 22 |
| Art. 5.1 Generalità sulle sanzioni | 22 |
| Art 5.2 Richiamo verbale | 24 |
| Art 5.3 Nota scritta | 24 |
| Art 5.4 Ammonizione | 24 |
| Art 5.5 Sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni | 24 |
| Art. 5.6 Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni | 25 |
| Art 5.7 Sospensione fino al termine dell'anno scolastico | 25 |
| Art 5.8 Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi | 26 |
| Art 5.9 Attività alternative a favore della comunità scolastica | 26 |
| Art 5.10 Organi competenti ad irrogare la sanzione. | 26 |
| Art 5.11 Comportamenti sanzionabili | 26 |
| Art 5.10 Classificazione delle sanzioni ed organi competenti ad irrogarle | 27 |
| ALLEGATI | 28 |

PREMESSA

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, rappresenta una, ma non la principale, finalità. Oltre alla crescita culturale, è infatti necessario promuovere il senso di responsabilità, l'autonomia e la cittadinanza attiva.

Il regolamento d'Istituto rappresenta, in questo senso, uno strumento fondamentale per delineare un sistema di regole condivise e garantire il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche, studenti, famiglie, docenti e personale ATA.

Il regolamento d'Istituto è la carta legislativa che stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola, volte a garantire la realizzazione del P.T.O.F., secondo criteri di trasparenza e coerenza.

L'adesione ad un regolamento condiviso, si configura per tutti, come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo per migliorare la partecipazione al processo educativo, avente come fine ultimo il successo formativo di ogni studente.

Il regolamento d'Istituto ha la finalità di:

1. stabilire delle regole per il funzionamento generale dell'Istituto Scolastico;
2. regolamentare i comportamenti individuali e collettivi;
3. contribuire attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell'istituzione scolastica.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 aggiornato dal D.P.R. 235/2007, al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modifiche e integrazioni. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 1.2

- Il presente Regolamento è stato condiviso con le rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella Scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione.
- Il presente regolamento va approvato dal Consiglio di Istituto con maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
- Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica
- Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di cessazione di articoli o di parti di essi.

Art. 1.3

La Scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della Scuola si fonda sui principi della Costituzione Repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento sia didattico che metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La Scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali esterne alla Scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della Scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 1.4

La Scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi per il miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.comma 3 del D.lgs. 297/1994 e succ. mod. ed ha, pertanto, carattere vincolante.

TITOLO II

Gli Organi Collegiali

Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza. La convocazione deve essere disposta con un congruo preavviso, in generale non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. In casi di necessità ed urgenza gli organi collegiali possono essere convocati prima di cinque giorni.

Art 2.1 Il Consiglio di classe

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del consiglio, suo delegato (coordinatore del C.d.C.); le funzioni di segretario sono attribuite dal Capo d'Istituto ad un docente membro del consiglio stesso

Il Consiglio di classe è convocato in via ordinaria dalla Presidenza dell'Istituto e, in via straordinaria, se richiesto, dalla maggioranza di una delle componenti rappresentate. Alle sedute del consiglio potranno partecipare, senza diritto di voto e a titolo consultivo, educatori dei convitti, genitori e studenti non eletti. Non possono essere convocati consigli di classe in data successiva al 31 maggio.

Il Consiglio di classe come organo disciplinare.

Così come previsto dalle disposizioni che modificano lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/1998 n.249), di cui al DPR 21/11/2007, n. 235 e alla circolare ministeriale del 31 luglio 2008, il Consiglio di Classe è l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dello studente dalla scuola, per periodi non superiori a 15 giorni. Il Consiglio di classe come organo disciplinare è convocato, di norma, in coincidenza con le convocazioni previste nel calendario scolastico delle attività definito dal Collegio dei docenti nel mese di settembre di ogni anno scolastico. Allo studente deve essere data la possibilità di esporre, durante la seduta (alla quale deve essere invitato), prima del procedimento disciplinare e nel corso dello stesso, le motivazioni che l'hanno indotto al comportamento scorretto. Possono essere raccolte testimonianze sui fatti accaduti. Nell'atto di comminazione della sanzione disciplinare dovrà essere offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività pratiche svolte a favore della comunità scolastica. Tali attività saranno determinate e commisurate dall'organo competente.

L'allontanamento dello studente può essere disposto in caso di gravi e reiterate infrazioni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Nel periodo dell'allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori dello studente l'accesso all'informazione sull'attività didattica, attraverso le informazioni

puntualmente annotate sul diario di classe, all'interno del registro elettronico, da parte degli insegnanti. È altresì consigliato ai genitori e allo studente il mantenimento del rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.

Art. 2.2 Il Consiglio di Istituto

È convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva su temi specifici, gli educatori del convitto e le persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili. Il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Il C. d'I. stabilisce norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

Gli atti del Consiglio sono pubblici, salvo che per la particolare natura delle questioni trattate. Il consiglio d'Istituto come organo di disciplina è competente nell'irrogazione delle seguenti sanzioni a carico degli alunni: a) esclusione dello studente dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni; b) sospensione fino al termine dell'anno scolastico; c) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art 2.3 Il Comitato studentesco

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco d'istituto. Il Comitato si riunisce secondo le modalità previste dal suo regolamento che viene inviato in visione al Dirigente Scolastico e al Consiglio d'Istituto. Il comitato può chiedere al Dirigente la convocazione delle assemblee d'Istituto, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea e svolge inoltre altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei C. di classe. Il comitato studentesco tramite rappresentanti degli studenti, può avanzare proposte al Consiglio d'Istituto.

Art 2.4 Il Comitato dei genitori

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un loro Comitato. I genitori possono convocare assemblee di classe o d'istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate con il Dirigente Scolastico. La convocazione delle assemblee avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art 2.5 L' Assemblea di classe

Qualora si svolga durante le ore di lezione, può aver luogo una volta al mese per complessive due ore; per una seconda volta al mese, quando si svolge al di fuori dell'orario di lezione subordinatamente alla disponibilità dei locali. Non possono essere tenute assemblee di classe sempre nello stesso giorno della settimana. L'assemblea di classe può essere richiesta dalla classe, con preavviso di cinque giorni, dietro domanda scritta inoltrata alla Vicepresidenza o al Responsabile di plesso e deve contenere la specificazione degli argomenti da trattare. Nella domanda devono figurare inoltre la firma degli insegnanti che mettono a disposizione le proprie ore per la realizzazione della riunione. Gli alunni dovranno predisporre un verbale relativo agli argomenti trattati e alle decisioni prese dall'Assemblea stessa e dovranno garantirne l'ordinato svolgimento. Il verbale, entro due giorni, dovrà essere consegnato in Vicepresidenza o al Responsabile di plesso a cui spetta il compito di valutare le istanze o le controversie eventualmente presenti nel verbale e d'informare il Coordinatore della classe. Il giorno e le ore stabilite per l'Assemblea dovranno essere annotati, da parte del responsabile di plesso, sul registro di classe. I docenti, durante l'assemblea, sono tenuti a vigilare sul corretto funzionamento della stessa e ad intervenire in caso contrario. Qualora si verificassero episodi contrari alle regole, l'insegnante ha la facoltà di sospendere lo svolgimento dell'assemblea. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

Art 2.6 L' Assemblea degli studenti

Può essere convocata per discutere su problemi della scuola e/o della società

(art. 43 DPR 416). È convocata su richiesta dei rappresentanti di istituto e/o della maggioranza del comitato studentesco e/o dal 10% degli studenti. Può essere concessa una volta al mese. La richiesta contenente data, ora di svolgimento e apposito ordine del giorno deve essere inoltrata per iscritto al Dirigente Scolastico con preavviso di almeno 5 giorni. L'ordinato funzionamento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato studentesco o dal Presidente dell'assemblea stessa. Gli studenti dovranno predisporre un verbale relativo agli argomenti trattati e alle decisioni prese. All'Assemblea partecipano il Dirigente Scolastico e gli insegnanti che lo desiderano. In relazione al numero degli alunni, alla disponibilità e capienza dei locali, e quindi secondo le diverse esigenze di ogni plesso, l'Assemblea d'istituto si potrà svolgere in giardino, oppure nei locali dell'Istituto, e si potrà articolare, eventualmente, in Assemblea dei rappresentanti di classe e successivamente in Assemblee di classe.

I rappresentanti d'istituto e di classe al termine delle assemblee dovranno ripulire e ripristinare le condizioni in cui i luoghi erano stati a loro affidati.

L'assemblea d'istituto non può essere svolta nell'ultimo mese di lezione.

È consentito lo svolgimento di assemblee straordinarie fuori dell'orario di lezione e la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali.

Art 2.7 L' Organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni

È composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e da cinque membri effettivi più cinque membri supplenti così suddivisi tra le varie componenti della scuola:

1. un insegnante membro effettivo e uno supplente, nominati dal Consiglio di Istituto
2. uno studente membro effettivo e uno supplente, nominati dagli studenti fra i rappresentanti degli stessi nel consiglio d'istituto;
3. un genitore membro effettivo e uno supplente, indicati dai genitori fra i rappresentanti degli stessi nel consiglio d'istituto;
4. un rappresentante del personale ATA. come membro effettivo più un membro supplente indicati dal personale ATA.

L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse.

Delibera sulle impugnazioni relative alle sanzioni comminate agli studenti e sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento. Il ricorso, indirizzato al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione, deve essere redatto in forma scritta e contenere precise motivazioni e riferimenti normativi.

Il ricorso non può essere presentato per contestare l'opportunità di un provvedimento, ma è consentito per reali violazioni di legge e del regolamento e per dirimere eventuali conflitti sorti nell'applicazione dello stesso.

I membri effettivi devono essere sostituiti in caso di incompatibilità (Dirigente Scolastico e insegnante su sanzioni da essi comminate, genitore dello studente o studente che ha commesso infrazione, chiunque sia parte offesa). Il Dirigente Scolastico in questa circostanza sarà sostituito da uno dei suoi collaboratori. L'Organo di garanzia è ispirato a criteri di tempestività, trasparenza, imparzialità ed equità e garantisce l'osservanza della normativa vigente e dei regolamenti interni. L'Organo di garanzia per la disciplina degli alunni è convocato dal Dirigente Scolastico e si riunisce nella settimana successiva alla presentazione del ricorso; è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei due terzi e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta delle componenti presenti. Delle riunioni dovrà essere redatto processo verbale contenente le motivazioni delle decisioni. Gli atti possono essere consultati, dietro richiesta motivata, da chiunque vi abbia interesse (insegnanti dell'alunno, studenti, genitori, istitutori, persona offesa).

TITOLO III

Diritti e Doveri

Art. 3.1

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle Idee. La Scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascun studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente sarà inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. La Scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 3.2

Ciascun studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti hanno il dovere di comunicare tempestivamente, attraverso l'inserimento nel registro elettronico, l'esito delle valutazioni, eventuali note didattiche e/o disciplinari.

Art.3.3

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola, in particolare hanno il diritto di conoscere le scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 3.4

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni, individualmente o mediante una loro rappresentanza, di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterle formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali.

Art.3.5

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola, in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa.

Art.3.6

La Scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non può influire negativamente sul profitto mentre la partecipazione alle stesse potrà essere considerata dal Consiglio di classe ai fini della determinazione del voto in condotta.

Art. 3.7

Le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si conformano al Principio di Solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni ed informarsi a loro volta sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti o accedendo al Registro Elettronico. Gli alunni maggiorenni che non acconsentono alla trasmissione dei propri dati personali alla famiglia dovranno presentare una richiesta scritta alla segreteria scolastica I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modifiche.

TITOLO IV

Norme che regolano la vita scolastica

Art 4.1 Orario generale delle lezioni

L'inizio delle lezioni è fissato alle ore

- 8:15 per i corsi diurni
- 14:45 o 15:00 per i rientri pomeridiani
- 17:00 per i corsi serali

La puntualità costituisce una forma di rispetto fondamentale per ogni comunità. Pertanto:

- gli studenti e le studentesse devono entrare in Istituto al suono della prima campana o comunque cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni; non sarà consentito loro di accedere ai piani e alle aule prima di tale orario;

- i docenti in servizio alla prima ora dovranno trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- è fatto divieto assoluto all'alunno che è già entrato nei locali dell'istituto di uscirne nuovamente, fatta eccezione per casi di particolare straordinarietà e urgenza.

Il termine delle lezioni è fissato alle ore:

- 13:15 o 14:15 per le lezioni mattutine
- 16:15 o 16:45 o 17.00 per i rientri pomeridiani;
- 20:20 o 21:10 per i corsi serali.

Art. 4.2 Variazioni di orario in ingresso/uscita

Variazioni d'orario prevedibili

Nei giorni in cui si dovesse occasionalmente modificare l'orario in ingresso e/o in uscita da scuola, (per assenza docenti o altre motivazioni) ne verrà data comunicazione attraverso il registro elettronico / sito della scuola, con almeno un giorno d'anticipo, secondo una delle seguenti delle seguenti modalità:

- i referenti di plesso predisporranno una comunicazione sul Registro Elettronico per le classi coinvolte.
- il docente presente in classe al momento della comunicazione, (scritta o verbale riportata dai collaboratori scolastici), la annoterà sul registro elettronico.
- pubblicazione di apposita circolare sul sito della scuola nel caso di Assemblea d'istituto o uscita didattica.
- Comunicazioni effettuate dai referenti di plesso tramite messaggistica istantanea o e- mail, sebbene utili per la rapidità e per semplificare il contatto con le famiglie, sono consentite ma non obbligatorie e saranno utilizzate esclusivamente in casi di estrema necessità.

Variazioni d'orario per cause di forza maggiore (non prevedibili)

Sono relative a situazioni non prevedibili che potrebbero verificarsi nel corso della lezione giornaliera, dovute a eventi straordinari che richiedono provvedimenti di emergenza sia rivolti a garantire l'incolumità degli utenti della scuola, quali allerte meteo, incendi, etc. sia a evitare situazioni incompatibili con la permanenza nell'Istituto scolastico come per esempio in caso di mancanza d'acqua con la conseguente inagibilità dei servizi igienici o il guasto prolungato dell'impianto termico.

In questi casi il Dirigente Scolastico o un Collaboratore valutata la situazione autorizzerà l'uscita anticipata, inserendo una comunicazione sul Registro Elettronico.

Per gli studenti e le studentesse minorenni (in particolare se con particolari bisogni) si cercherà di avvisare tempestivamente le famiglie dell'uscita anticipata.

Art 4.3 Ritardi in ingresso

La puntualità costituisce una forma di rispetto fondamentale per la comunità scolastica.

Potrebbe comunque capitare che gli studenti e le studentesse occasionalmente arrivino in ritardo.

Non sono consentiti ingressi in ritardo oltre la seconda ora di lezione, (oltre le 9:15) salvo casi eccezionali e debitamente motivati e/o documentabili da valutare dalla Dirigenza o da un suo Collaboratore.

Salvo i casi previsti all'art. 4.2 in relazione alle variazioni d'orario in ingresso documentate e autorizzate i ritardi di altro tipo verranno così gestiti:

1. Se il ritardo occasionale non ha alcuna motivazione documentabile o non è giustificato dalla presenza di un genitore o da chi ne fa le veci, è sempre considerato ingiustificato ed entrerà nel computo di quelli sanzionabili:
 - se il ritardo riguarda la frazione oraria tra le 8:15 e le 8: 30 lo/a studente/essa si reca in aula e, scusandosi per il ritardo, verrà accettato dal docente presente che, sollecitando lo studente ad essere più puntuale, (richiamo verbale), annoterà sul registro l'orario d'ingresso e il ritardo ingiustificato
 - se riguarda la frazione oraria tra le 8: 30 e le 9:15 lo/a studente/essa non potrà recarsi direttamente in aula ma dovrà presentarsi dal Dirigente o da un suo Collaboratore, (per le sezioni distaccate il referente di plesso) il quale autorizzerà l'ingresso alla seconda ora e lo annoterà sul registro di classe come ingiustificato.
2. Se il ritardo, occasionale, (entro le 9.15) ha una motivazione valida e documentabile o è giustificato dalla presenza di un genitore o di chi ne fa le veci, sarà considerato giustificabile e non entrerà nel computo di quelli sanzionabili.

In questo caso:

- lo/a studente/essa si reca direttamente dal Dirigente o da un suo Collaboratore che autorizzerà l'ingresso in aula, annotando sul registro elettronico il ritardo e la sua motivazione.

Sono considerati ritardi occasionali giustificabili

- quelli per visita medica (accompagnati da attestazione)
- quelli per motivi di famiglia (accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci)
- quelli causati da ritardi dei mezzi di trasporto (se documentabili)

Per i rientri pomeridiani e i corsi serali, spetta al docente in orario, tenendo conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, valutare la presenza o meno di un ritardo giustificabile o meno e annotarlo sul registro elettronico.

In ogni caso le ore e le frazioni di ora di ritardo entreranno nel computo complessivo delle assenze e saranno considerate per la validità dell'anno scolastico (massimo 25% di ore di assenza).

| TABELLA RITARDI OCCASIONALI | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| Tipologia ritardi | Studenti accettati in aula | Autorizzati da | Annotato sul reg. Elettronico | Giustificabile |
| RITARDO OCCASIONALE INGIUSTIFICATO 8.15 -8.30 | si | Docente in orario | Docente prima ora | no |
| RITARDO OCCASIONALE INGIUSTIFICATO 8.30 - 9:15 | Minorenni: si Maggiorenni: alle 9.15 | Dirigente o Collaboratore | o Dirigente o Collaboratore | no |
| RITARDO OCCASIONALE GIUSTIFICATO tra le 8:15 e le 9:15 | si | Dirigente o Collaboratore | o Dirigente o Collaboratore | Solo per visita medica, (attestazione richiesta) o accompagnati da un genitore |
| RITARDI OCCASIONALI NEI RIENTRI POMERIDIANI E CORSI SERALI | si | Docente in orario | Docente in orario | Da valutare secondo criteri stabiliti dal regolamento |
| Non sono consentiti ingressi in ritardo, (salvo casi valutabili singolarmente) oltre la seconda ora (9:15) | | | | |

Non è tollerato il ritardo sistematico e ripetuto.

Qualora i ritardi sistematici, ingiustificati dovessero superare la soglia di 4 per quadrimestre, si procederà nel seguente modo:

Al quinto ritardo, lo studente verrà sanzionato dal coordinatore di classe, con una **nota disciplinare** sul registro elettronico, (**dicitura, "prima nota disciplinare per ritardi ripetuti"**),

1. **Al sesto ritardo** lo studente verrà sanzionato dal coordinatore di classe, con una seconda **nota disciplinare** sul registro elettronico, (**dicitura, "seconda nota disciplinare per ritardi ripetuti"**), in contemporanea, verrà anche annotato, come comunicazione alla famiglia, (tenuta a controllare il registro elettronico), che al ritardo successivo lo studente o la studentessa, verranno sanzionati con un giorno di sospensione,

2. il successivo ritardo (settimo ritardo nel quadrimestre) comporterà una sospensione di 1 giorno, **con la dicitura: primo giorno di sospensione con obbligo di frequenza per ritardi ripetuti**

3. In seguito, ogni ulteriori 2 ritardi, la sanzione sarà sempre di 1 giorno di sospensione, **con la dicitura: secondo, terzo e così via giorno di sospensione per ritardi ripetuti**

Il coordinatore dovrà controllare periodicamente il registro per valutare se sono presenti situazioni sanzionabili per i ripetuti ritardi ingiustificati, (oltre 4) così come da tabella

| SANZIONE RITARDI SISTEMATICI | | |
|------------------------------|---|--|
| NUMERO RITARDI | SANZIONE | ORGANO COMPETENTE |
| Primi 4 | Richiamo verbale | Docente prima ora |
| 5°ritardo | Prima nota disciplinare sul registro elettronico con preavviso di sospensione al ritardo successivo | Coordinatore di classe |
| 6°ritardo | seconda nota disciplinare sul registro elettronico con preavviso di sospensione al ritardo successivo | Coordinatore di classe |
| 7° ritardo | Sospensione di 1 giorno con obbligo di frequenza | Dirigente scolastico su proposta del Coordinatore di |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| | | classe |
| ogni 2 ritardi in più nel quadrimestre | Sospensione di 1 giorni | Consiglio di classe alla prima riunione utile |
| In caso di ritardi oltre i 4 il consiglio di classe potrà adottare, valutandone l'opportunità, l'esclusione o la limitazione da attività extracurricolari. | | |
| IL COORDINATORE DOVRÀ CONTROLLARE IL NUMERO DEI RITARDI INGIUSTIFICATI SUL REGISTRO ELETTRONICO | | |

Le ore e le frazioni di ora di ritardo o uscite anticipate (puntualmente annotate anche sul registro elettronico) sono computate come ore di assenza.

Art 4.4 Uscite anticipate occasionali

Salvo i casi previsti all'art. 4.2 in relazione alle variazioni d'orario in uscita documentate e autorizzate dalla Dirigenza o da un suo Collaboratore, le uscite anticipate di norma non sono previste.

Tuttavia, occasionalmente potrebbe capitare la necessità per gli studenti e le studentesse di dover lasciare la scuola prima della fine delle lezioni.

Tutte le tipologie di uscite anticipate vanno autorizzate e annotate sul registro elettronico dal Dirigente o da un suo Collaboratore e salvo richieste per motivi di salute o situazioni gravi non prevedibili, vanno inoltrate entro la ricreazione, (11:15) e in linea generale possono riguardare solo l'ultima ora di lezione.

Salvo casi particolari, trattandosi di uscite anticipate occasionali, non è permessa

l'uscita di più di due studenti/esse da ogni classe per evitare un eccessivo diradamento delle presenze.

Le motivazioni per cui è possibile richiedere occasionalmente l'uscita anticipata sono le seguenti:

- in caso di malessere non grave (verrà avvisata la famiglia)
- in caso in cui un allievo manifesti malessere apparentemente serio, in tale situazione verrà richiesto l'intervento del servizio di emergenza sanitaria (118) e verrà avvisata la famiglia.
- per seri motivi familiari (si contatta la famiglia per gli studenti maggiorenni)
- in caso di visite mediche (dovrà essere presentata in seguito, attestazione scritta da consegnare al Dirigente, a un suo Collaboratore o al Coordinatore di classe).

Uscite anticipate per studenti / esse minorenni

Potranno uscire solo accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci o da persona autorizzata per iscritto (con apposita delega depositata agli atti dell'Istituto) e munita di documento di riconoscimento. In casi eccezionali non più di uno per quadrimestre, un genitore può chiedere l'uscita anticipata senza accompagnatore per gli studenti minorenni, previa comunicazione telefonica al preside, vicepresidente o referente d'istituto con invio tempestivo di richiesta scritta per mezzo e-mail, in cui si dichiara l'impossibilità di recarsi presso l'istituto, o di delegare un proprio familiare/conoscente, dichiarando di sollevare gli insegnanti e la scuola da ogni responsabilità per l'uscita anticipata.

Uscite anticipate per studenti / esse maggiorenni

Potranno uscire in autonomia tranne che per seri motivi di salute. In questo caso dovranno essere prelevati da un familiare da chi ne fa le veci o da persona autorizzata per iscritto e munita di documento di riconoscimento

Art 4.5 Permessi permanenti

DA RIVALUTARE IL CONTENUTO IN BASE AGLI ARTICOLI PRECEDENTI

Possono essere concessi per le uscite anticipate o per i ritardi in ingresso. Vengono autorizzati solo per motivi documentabili di trasporto, sportivi o cure specialistiche, previa richiesta della famiglia; possono essere temporanei e/o limitati a delle giornate prestabilite.

- I permessi concessi dovranno essere annotati sul Registro elettronico dalla Vicepresidenza
- È facoltà della dirigenza revocare o rivedere l'autorizzazione preventiva qualora ne ravvisi le ragioni.

Art 4.6 Esonero dall'insegnamento della Religione Cattolica

Gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica hanno la possibilità di svolgere attività che vengono predisposte all'inizio dell'anno dal Collegio dei docenti, entro il 1° mese di scuola.

- attività didattiche e formative alternative;

- libera attività di studio e/o ricerca, senza assistenza di personale docente o educativo (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- allontanamento dal plesso scolastico, mediante entrata posticipata, uscita anticipata o uscita durante le ore intermedie di religione cattolica e rientro al termine.

Art 4.7 Assenze

Assenze e ritardi soprattutto se sistematici, sono ritenuti lesivi del diritto allo studio e della qualità del rendimento dell'intera classe. La frequenza rappresenta pertanto l'esercizio di un diritto/dovere da parte degli studenti e delle studentesse e contribuisce alla valutazione in sede di scrutinio.

- Secondo le disposizioni contenute nel DPR 22/6/2009 n. 122, è fatto obbligo agli studenti, pena la non ammissione agli scrutini e/o agli esami, di frequentare "almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Indicativamente nella nostra scuola il numero massimo di ore ammissibile, in assenza di deroghe e di situazioni personali, è di 264 ore, pari a ¼ del monte ore annuale di 1056.
- Il monte ore annuale può variare ed essere personalizzato nel caso in cui un alunno sia esonerato dalla frequenza di alcune discipline (ad esempio Insegnamento Religione Cattolica); la frequenza di almeno tre quarti dell'orario è calcolata sulla differenza tra il monte ore annuale complessivo ed il numero delle ore di lezione della disciplina non svolta.
- La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività a carico della scuola (viaggi d'istruzione e visite guidate), come anche esercitazioni, corsi di recupero, PCTO, stage, orientamento.
- Il Collegio dei docenti può prevedere deroghe straordinarie per assenze prolungate e documentate a condizione che il numero complessivo delle assenze non pregiudichi il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e che permetta la valutazione degli alunni/e interessati.

Art 4.8. Deroghe alle assenze

Deroghe stabilite con circolare ministeriale:

- Gravi motivi di salute adeguatamente e tempestivamente documentati
- Terapie e/o cure programmate.
- Donazioni di sangue
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Deroghe straordinarie stabilite dall'Istituto, debitamente documentate e di carattere continuativo, valutabili dal Consiglio di classe dell'alunno/a interessato

- Rientro nel paese d'origine per motivi legali o familiari (massimo 3 settimane, debitamente motivate)
- Attività lavorativa esercitata entro il mese di settembre (i giorni dovranno essere coperti da regolare contratto firmato dal datore di lavoro o altre modalità previste dalla Legge)

8. Le ore eventualmente perse in caso di rientri pomeridiani dagli studenti pendolari o nel fine settimana di chiusura dagli studenti convittori, per il rientro nel luogo di residenza, a causa degli orari dei mezzi pubblici.

9. Assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia)

10. Situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali o dall'Autorità Giudiziaria

11. Iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri

- Ulteriori deroghe per il corso serale

In funzione alla peculiarità dei corsi che vedono coinvolti un notevole numero di studenti lavoratori, la possibilità di giustificare, con apposita documentazione rilasciata dal datore di lavoro dello Studente-Lavoratore, da valutare di volta in volta dal consiglio di classe, un ulteriore 20% di ore di assenza a causa di impedimenti derivanti dal tipo di lavoro svolto purché vi sia stata la possibilità di valutare lo studente con un congruo numero di prove.

Art 4.9 Giustificazioni assenze

- I docenti della prima ora di lezione hanno l'obbligo di annotare giornalmente le assenze, i ritardi e sul registro di classe
- La famiglia è tenuta a monitorare costantemente sul registro elettronico il numero di assenze accumulate dal/la proprio/a figlio/a e a giustificarle tempestivamente
- Le giustificazioni di assenze e ritardi devono essere prodotte sul Registro elettronico entro due giorni dal genitore o dall'alunno maggiorenne.
- Per poter usufruire delle deroghe ministeriali o straordinarie, gli alunni/e interessati/e dovranno presentare entro 3 giorni lavorativi dal rientro, apposite certificazioni o attestazioni mediche. Tale documentazione in busta chiusa dovrà essere consegnata al Coordinatore di Classe. Non saranno presi in considerazione certificazioni o attestazioni presentati in ritardo o dai quali non emerge con chiarezza la motivazione dell'assenza

Art 4.10 Il Registro elettronico

- La Scuola, trasmette dati e invia comunicazioni alle famiglie attraverso il Registro elettronico
- La password di accesso del Registro elettronico viene consegnata dalla segreteria agli alunni maggiorenni e, per gli alunni minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale.
- Il registro elettronico costituisce un documento ufficiale, per cui l'utilizzo delle credenziali di accesso deve essere personale e non delegabile ad altri.
- I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il registro di classe.
- I docenti sono tenuti a inserire giornalmente le assenze, gli argomenti svolti in classe e i voti delle verifiche orali, la valutazione delle verifiche scritte dovrà essere inserita entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse.

Art. 4.11 Ricreazione

- La Ricreazione si svolgerà in tutti i plessi dell'istituto dalle ore 11.00 alle ore 11.15.
- Gli studenti della sede centrale di via Diez, dell'ITI e dell'IPIA svolgeranno la ricreazione nel cortile interno della scuola.
- Gli alunni della sede IPSAR Piazza Sulis svolgeranno la ricreazione nella piazza antistante l'ingresso delle cucine, mentre quelli di via Carducci nel marciapiede adiacente via Giovanni XXIII.
- I docenti in servizio alla terza ora sono tenuti a prestare vigilanza agli studenti durante la ricreazione, in base al proprio orario di servizio.
- La puntualità è richiesta anche al rientro dalla ricreazione.

Art 4.12 Uso dei servizi igienici

- I bagni possono essere utilizzati in tutte le ore di lezione. Nel cambio d'ora l'alunno è tenuto a chiedere il permesso di andare in bagno al docente dell'ora successiva. I docenti devono autorizzare l'uscita in bagno ad uno/a studente/essa per volta.
- L'utilizzo dei bagni deve essere fatto in modo corretto e responsabile, lasciandoli in condizioni igieniche idonee, così come vorremmo trovarli, nel rispetto dei compagni e dei collaboratori scolastici, incaricati della pulizia dei locali.

Art 4.13 Uscite dall'aula

- Non è permesso uscire dall'aula per alcun motivo senza l'autorizzazione dell'insegnante
- Gli studenti e le studentesse possono recarsi, in palestra e nei laboratori, solo in presenza degli insegnanti.
- Non è consentito agli studenti e alle studentesse recarsi nelle altre classi, per comunicazioni di vario genere, se non espressamente autorizzati dal docente o nel caso di comunicazioni che spettano ai rappresentanti di classe o d'istituto, dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.
- Durante gli spostamenti, in ingresso, in uscita e in quelli previsti per raggiungere i laboratori e la palestra gli studenti e le studentesse devono tenere un comportamento corretto ed educato evitando di correre, spingersi, urlare o usare un tono della voce tale che possa essere di disturbo alle altre classi

Art. 4.14 Dress code

- Gli studenti e le studentesse così come tutto il personale della scuola sono tenuti a curare il proprio decoro e ad indossare un abbigliamento consono al contesto scolastico.

Art 4.15 Regole di comportamento durante le lezioni

- Gli studenti e le studentesse sono tenuti a portare con sé tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento delle lezioni e frequentare con regolarità e costanza, evitando assenze strategiche e ingressi posticipati o uscite anticipate in concomitanza delle verifiche
- Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad indossare l'abbigliamento richiesto per le lezioni nei laboratori dei vari indirizzi di studio e nella palestra.
- In occasione di incontri con formatori esterni, gli studenti e le studentesse hanno il dovere di assistere e partecipare attivamente alle manifestazioni programmate mantenendo un atteggiamento consono
- Durante il cambio dell'ora, o in caso di assenza del docente dalla classe per qualunque motivo, compreso il caso di mancata sostituzione del docente assente, gli studenti e le studentesse devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale docente o dai collaboratori scolastici, evitando di:
 - sostare fuori della classe.
 - comportarsi in modo potenzialmente pericoloso, come: correre per corridoi e scale, salire su sedie, banchi o balaustre di finestre.
- In caso di assenza dalle lezioni, gli studenti e le studentesse si devono informare sull'attività svolta dai docenti e sui compiti assegnati tramite il Registro elettronico.
- Il consumo di cibo e bevande è consentito solo durante la ricreazione ad eccezione dell'acqua.
- Non è consentito l'utilizzo della LIM in assenza del docente.
- Le LIM dovranno essere funzionanti e con il collegamento in rete. Per qualsiasi problema relativo al loro funzionamento si dovrà fare riferimento al personale tecnico dell'Istituto.
- Gli studenti e le studentesse devono rispettare e prendersi cura della propria aula e degli spazi scolastici, pertanto:
 - al termine delle lezioni, prima di lasciare l'aula devono raccogliere e gettare negli appositi contenitori, la carta ed altri materiali dal pavimento o dal proprio banco
 - non devono deturpare o imbrattare muri, banchi e altri suppellettili con scritte o disegni e affiggere sulle pareti fogli o cartelloni senza l'autorizzazione del docente o per scopi non strettamente didattici
 - devono avere la stessa cura, rispetto e attenzione anche nei corridoi, negli atri, nei laboratori, nelle aule speciali, in biblioteca, in palestra e negli spogliatoi
 - durante la ricreazione non devono sporcare gli spazi esterni né tantomeno gettare cartacce o altro dalle finestre delle aule.

Art 4.16 Vigilanza sugli alunni

Fermo restando il principio che la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, è un impegno educativo che coinvolge tutti coloro che operano nella scuola, la normativa vigente stabilisce le seguenti indicazioni:

- il personale docente dovrà trovarsi in classe, (in base AL CCNL), 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- durante l'intervallo delle lezioni il personale docente è responsabile del comportamento degli alunni ed è tenuto alla sorveglianza per evitare danni a cose o persone
- gli operatori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali e della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza.
- durante la ricreazione la sorveglianza si sposta anche in cortile e in particolare in prossimità del cancello.

Art 4.17 Accesso agli uffici di Presidenza e Vicepresidenza e Segreteria

- È consentito, tranne casi di necessità ed urgenza, solo negli orari aperti al pubblico

Art 4.18 Accesso degli estranei nei locali scolastici

- Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal DS può entrare nell'edificio scolastico, dove si svolgono le attività didattiche, né può sostare in cortile senza autorizzazione.
- In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
- Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, all'Albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Direzione e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
- È fatto divieto agli studenti e alle studentesse di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

Art 4.19 Accesso dei genitori nei locali scolastici

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante le attività didattiche, fatte salve le esigenze di ricevimento dei Docenti, o convocazioni da parte della Presidenza e/o del Coordinatore di classe o per accedere alla Segreteria scolastica o agli uffici di Presidenza.

Art 4.20 Divieto di uso del cellulare e smartwatch

- È fatto divieto ai docenti e agli alunni di tenere accesi i cellulari durante le ore di lezione
- Il docente può autorizzare gli alunni/e ad utilizzarlo solo per fini didattici
- Se il docente lo ritiene opportuno, può chiedere agli studenti e alle studentesse di depositare sulla cattedra cellulari e smartwatch fino alla fine dell'ora di lezione

Art 4.21 Divieto di fumo e sostanze illegali

- Sono vietate la detenzione ed il consumo di sostanze illegali, comprese bevande alcoliche. I trasgressori saranno sanzionati secondo la normativa vigente.
- È stabilito il divieto di fumo per tutti (docenti, personale, studenti e visitatori) nei locali chiusi e all'aperto, negli spazi coperti da pensiline ed in tutte le aree esterne di pertinenza dell'Istituto. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

- Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare, saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Il divieto di fumo è esteso anche alle attività didattiche che si svolgono fuori dall'Istituto scolastico

Art 4.22 Furti, smarrimenti e danneggiamenti

- Gli studenti e le studentesse non devono lasciare in aula denaro né oggetti di valore, della cui sparizione o danneggiamento l'Istituto non ne risponde. Quando ci si allontana dalla classe è opportuno portare con sé eventuali oggetti di valore.

- Nel caso in cui un ambiente scolastico, (aula, laboratorio- palestra, auditorium) risulti imbrattato o danneggiato, se non sarà possibile individuare il/i colpevole/i, saranno considerati responsabili tutti gli studenti della classe, che provvederanno a ripulirlo e/o a versare l'importo necessario al ripristino.

Art 4.23 Affissioni e volantinaggio

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Capo d'Istituto o dei suoi collaboratori.

Art 4.24 Utilizzo del parcheggio

Per la sede di via Diez

- le autovetture non possono entrare né parcheggiare negli spazi dentro l'area scolastica, specialmente durante le attività scolastiche mattutine e pomeridiane, eccezion fatta per quelle espressamente autorizzate dalla dirigenza;
- moto e motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nell' area appositamente destinata.
- i parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola non si assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.

Per la sede di via degli Orti

Auto, moto e motorini sono autorizzati a parcheggiare secondo la segnaletica orizzontale tracciata

Art 4.25 Sicurezza

- All'interno dell'edificio scolastico e delle aree di pertinenza gli studenti e le studentesse sono tenuti a osservare un comportamento atto a evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri, e ad osservare le disposizioni organizzative relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- È assolutamente vietato introdurre qualsiasi tipo di arma, (anche a salve), coltelli, fionde o altri strumenti da taglio o contundenti.
- Studenti e studentesse devono assumere un comportamento adeguato, secondo quanto impartito dal R.S.P.P., rispettando le procedure in caso di incendio, terremoto e/o durante le fasi di evacuazione, secondo quanto riportato nelle tabelle all'interno di ogni aula;
- È assolutamente vietato sostare sulle scale di sicurezza.
- Nella sede di Piazza Sulis per ragioni di sicurezza, non è consentito uscire e sostare nei terrazzini della scuola.

Art 4.26 Privacy

- Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy. Tutte le operazioni relative all'uso dello stesso sono quindi improntate al rispetto della privacy e ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo.

TITOLO V Provvedimenti disciplinari

Art. 5.1 Generalità sulle sanzioni

- Per tutti coloro che vengono meno ai propri doveri e ostacolano la civile e serena convivenza e la collaborazione costruttiva all'interno della scuola sono previste sanzioni. Il presente regolamento stabilisce le sanzioni per gli alunni. Sono elementi che concorrono alla valutazione di gravità di un'infrazione:
 - l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
 - la reiterazione dell'infrazione;
 - il concorso di più studenti fra loro;
 - la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con il riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalle famiglie sconsigliano il rientro alla scuola di appartenenza dello studente è consentito iscriversi, anche nel corso dell'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione obiettiva rappresentata è competenza del Consiglio di Classe.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art. 4 comma 2 dello Statuto degli studenti/esse).

La responsabilità è personale. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Allo studente è offerta l'opportunità, ove possibile, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto nelle singole discipline, ma potrebbe comportare, alla luce delle nuove disposizioni, la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di maturità. Vi è una correlazione tra reiterazione dell'infrazione e aggravamento della sanzione.

Saranno considerati gravissimi gli atti ascrivibili a violazione della Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e di tutte le norme volte a contrastare comportamenti di bullismo (si veda allegato)

Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale
- nota scritta
- ammonizione scritta;
- sequestro di oggetti pericolosi e/o causa di disturbo all'attività didattica;
- esclusione da uscite e/o viaggi d'istruzione;
- esclusione stage e concorsi non obbligatori;
- sospensione con obbligo di frequenza
- allontanamento dalla comunità scolastica;
- esclusione dagli scrutini finali e/o dagli esami;

- decadenza dagli incarichi di rappresentanza all'interno dell'Istituzione.

Art 5.2 Richiamo verbale

Il richiamo verbale è la forma primaria di sanzione, un avvertimento al rispetto dei doveri dello studente. Quando ripetuta va annotata sul registro elettronico, con la dicitura: "richiamato/a verbalmente più volte per..."

Art 5.3 Nota scritta

L'ammonizione scritta è irrogata dal docente con l'annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo personale al rispetto dei doveri dello studente.

Art 5.4 Ammonizione

L'ammonizione scritta è irrogata dal coordinatore del Consiglio di Classe con annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo personale al rispetto dei doveri dello studente nel caso in cui le mancanze siano reiterate e lesive delle finalità del presente Regolamento.

Art 5.5 Sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni

L'allontanamento dalla scuola è irrogato con atto del consiglio di classe e consiste nella sospensione temporanea dall'attività didattica per periodi non superiori a 15 giorni.

L'allontanamento dello studente può essere disposto in caso di gravi e/o reiterate infrazioni e quando sono stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Nel periodo di allontanamento dalla scuola i genitori e lo studente interessato dal provvedimento disciplinare sono tenuti ad accedere al registro elettronico per acquisire tutte le informazioni relative all'attività didattica. E', inoltre, fondamentale che la scuola concordi con gli stessi interventi didattici adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica

Prima dell'allontanamento dal convitto deve essere data la possibilità al Coordinatore del C.d.C. sentito il parere dei colleghi, di assegnare compiti ed attività di studio che permettano all'alunno di non perdere il contatto con lo svolgimento del programma

Allo studente deve essere data la possibilità di esporre le sue giustificazioni prima del procedimento disciplinare e nel corso dello stesso. Possono essere raccolte testimonianze sui fatti accaduti.

Nell'atto di comminazione della sanzione disciplinare dovrà essere offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività pratiche svolte a favore della comunità scolastica. Queste attività saranno stabilite dall'organo collegiale competente.

Le sospensioni inflitte all'interno del convitto agli alunni convittori dovranno essere comunicate immediatamente alla scuola e trascritte, a cura dell'ufficio di presidenza, del coordinatore sul registro della classe cui lo studente appartiene.

Art. 5.6 Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni

Può essere inflitta nel caso ricorrano le condizioni seguenti, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale)
- deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare, di cui deve farsi carico la scuola, può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art 5.7 Sospensione fino al termine dell'anno scolastico

Nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

- recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
- atti di bullismo e di cyberbullismo;
- atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art 5.8 Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi rispetto a quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate. È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art 5.9 Attività alternative a favore della comunità scolastica

Attività riparatoria connessa al danno prodotto (pulizia locali, pulizia banchi o altri arredi). Le attività elencate sono indicate a titolo esemplificativo. È fatta salva la facoltà del consiglio di classe di apportarvi ulteriori modifiche e integrazioni.

Art 5.10 Organi competenti ad irrogare la sanzione.

- La nota disciplinare sul registro di classe è scritta dal docente.
- Il sequestro di oggetti pericolosi, cellulari, macchine fotografiche ed altri oggetti di disturbo per l'attività didattica, è effettuato dal docente.
- L'ammonizione è inflitta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore della classe
- L'esclusione da uscite e/o viaggi d'istruzione, stage e concorsi non obbligatori è decisa dal Consiglio di classe.
- L'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni è deciso dal Consiglio di classe.
- L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni è deciso dal Consiglio di istituto.
- La sospensione fino al termine dell'anno scolastico e l'esclusione dagli scrutini finali e dagli esami è decisa dal Consiglio di istituto.
- Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art 5.11 Comportamenti sanzionabili

- Reiterate assenze collettive
- Abituati comportamenti collettivi che siano di ostacolo al regolare svolgimento delle lezioni reiterati comportamenti che mostrino disinteresse, disimpegno e abituale negligenza comportamenti scorretti assunti durante i viaggi d'istruzione, gite scolastiche o stage
- Fatti offensivi ed oltraggiosi nei confronti del Capo d'istituto, dei docenti, del personale ATA
- Fatti che arrechino danni al patrimonio della scuola (in tale circostanza è previsto anche il risarcimento del danno) comportamenti particolarmente gravi che turbino la comunità scolastica anche in violazione delle norme comportamentali sancite nel presente regolamento

- Qualsiasi comportamento da cui derivi grave danno all'immagine della scuola, della comunità scolastica e delle sue componenti.
- La sanzione più grave è inflitta nei casi di recidiva o per il maggior danno arrecato da comportamenti precedentemente sanzionati.
- L'allontanamento dello studente può essere disposto in caso di gravi e/o reiterate infrazioni e quando sono stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Art 5.10 Classificazione delle sanzioni ed organi competenti ad irrogarle

| | |
|---|--|
| Richiamo verbale | Docente, D.S, personale ATA. |
| Richiamo scritto (nota disciplinare) | Docente |
| Ammonizione | Coordinatore o D.S. |
| Esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione o ad altre attività didattiche integrative realizzate fuori sede, pur con obbligo di frequenza in istituto | Consiglio di Classe |
| Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni Attività alternative alla sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni | Consiglio di Classe (*) |
| Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni | Consiglio di Istituto |
| Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico | Consiglio di Istituto |
| Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi | Consiglio di Istituto |
| Risarcimento monetario e/o riparazione del danno (sanzione aggiuntiva ad altre sanzioni) | D.S. su delibera del Consiglio di Classe (*) |

ALLEGATI

Regolamento generale per i Laboratori
La Commissione Regolamento di Istituto

Il Dirigente Scolastico
Angelo Parodi